

Relazione illustrativa del decreto di attuazione della direttiva 2006/46/CE recante disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio.

La direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ha modificato le direttive del consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, il termine per il recepimento della stessa è fissato al 5.9.2008.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni della Direttiva. Non ci sono, naturalmente, specifiche disposizioni attuative per le disposizioni già presenti nel nostro ordinamento.

In particolare l'articolo 1, paragrafo 8, della Direttiva prevede un obbligo collettivo per i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo della società di garantire che i conti annuali, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la dichiarazione sul governo societario, siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva stessa e dei principi contabili internazionali. Tale previsione è da ritenere già pienamente attuata con il principio di responsabilità solidale dei membri degli organi societari presente nel nostro ordinamento (articoli 2260, secondo comma, 2392 e 2407, secondo comma, del codice civile).

Articolo 1 : Modifiche al Titolo V del Libro V del Codice civile.

Il comma 1 contiene le modifiche all'articolo 2427 del codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa.

L'articolo 1, paragrafo 6, punti 7 bis) e 7 ter) della Direttiva 2006/46 ha introdotto l'obbligo di informativa in nota integrativa delle informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

In relazione alle operazioni con parti correlate la Direttiva 2006/46/CE, al considerando 6, precisa che *“allo stato attuale, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (nдр: controllate e collegate). Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L'informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene”*.



La Direttiva prevede l'obbligo di informativa solo in quei casi in cui le operazioni con parti correlate presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "prezzo" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE riguarda gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ossia le operazioni, gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, non risultanti dallo stato patrimoniale, i quali possono esporre una società a rischi e benefici la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga.

Al riguardo, il considerando 9 della Direttiva precisa che per "accordi non risultanti dallo stato patrimoniale" si deve intendere qualsiasi operazione o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non è iscritto a bilancio. Gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (Special purpose entities «SPE») e attività off-shore destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di tali accordi comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il debt factoring, disposizioni «take or pay», titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di leasing operativo, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Informazioni appropriate sui rischi e sui vantaggi significativi degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dovrebbero essere indicate nell'allegato ai conti o ai conti consolidati".

Le informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, presenti nel nuovo numero 22-ter dell'articolo 2427, primo comma, del codice civile, devono essere indicate se i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi. Il riferimento generico alla significatività è in linea con la tecnica normativa spesso adottata nella disciplina di bilancio, che ricorre ampiamente all'uso di clausole generali. Tali clausole sono meglio specificate, ai fini della loro applicazione, dai principi contabili, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, per la significatività dei rischi un utile riferimento è quello dei principi contabili internazionali ed in particolare il "Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio". I paragrafi dal 26 al 30, chiariscono i concetti di significatività e rilevanza: "Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (...)".

Si completano così le notizie desumibili dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa relative ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati. La previsione costituisce, per più aspetti, un completamento di quella contenuta al numero 9 dell'art. 2427 in tema di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

I commi 2 e 3 hanno come scopo quello di uniformare, come previsto dalla Direttiva 2006/46/CE, la definizione di "parte correlata" necessaria per l'adempimento dei relativi obblighi informativi, e altre definizioni contenute nel codice civile,



facendo esplicito rinvio a quanto stabilito nei principi contabili internazionali adottati dall'UE. Viene abrogato il quinto comma dell'articolo 2427-*bis* in quanto assorbito dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2427.

I commi 4 e 5 contengono le modifiche all'articolo 2435-*bis* del codice civile, relativo al bilancio in forma abbreviata. In particolare sono stati elevati i limiti numerici all'utilizzabilità della forma abbreviata, adeguandoli a quelli previsti dall'art. 11 della IV Direttiva come modificata dalla Direttiva 2006/46/CE.

Inoltre, le società autorizzate ad adottare la forma abbreviata possono limitare l'informativa richiesta dall'articolo 2427 sulle operazioni con parti correlate e sui cosiddetti "accordi fuori bilancio".

Articolo 2 : Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Il comma 1 contiene le modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La disposizione recepisce l'incremento dei plafond quantitativi minimi per il sorgere dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, così come aggiornati dalla Direttiva 2006/46.

Il comma 2 contiene le modifiche apportate all'articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, che sono coerenti con le modificazioni dell'art. 2427 del codice civile riguardanti il bilancio d'esercizio. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Il comma 3 sostituisce nel citato articolo 38 il comma 2-*bis* che rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE per quanto riguarda le nozioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, *fair value* e parte correlata.

Articolo 3 : Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

Il comma 1 modifica l'articolo 23 del D.Lgs. 87/1992, prevedendo l'obbligo di inserire nella nota integrativa dei conti annuali, le informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, in coerenza con le modifiche apportate al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

Il comma 2 sostituisce nel citato articolo 23 il comma 2-*bis* che rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE per quanto riguarda le nozioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, *fair value* e parte correlata.

Il comma 3 modifica l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 87/1992, relativo al contenuto della nota integrativa dei conti consolidati, prevedendo l'inserimento delle informazioni sulle operazioni con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 23.

Articolo 4 : Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 90 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Il nuovo comma precisa il contenuto del potere regolamentare già attribuito all'Isvap, inserendo specifici riferimenti alle operazioni con parti correlate e agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.



Articolo 5 : Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 1 ripropone il contenuto dell'articolo 123-*bis* del TUIF, riguardante le informazioni sugli assetti proprietari, estendendo l'ambito di applicazione a tutte le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, e introduce l'informazione sul governo societario prevista dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/46/CE.

La direttiva, al considerando 10, ha fatto presente che *“le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità dovrebbero essere tenute a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica e chiaramente identificabile della relazione sulla gestione. Questa dichiarazione dovrebbe almeno fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale. La dichiarazione sul governo societario dovrebbe specificare se la società applica in merito disposizioni diverse da quelle previste nel diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni siano o meno direttamente fissate in un codice di governo societario cui la società sia soggetta o in qualsiasi codice di governo societario che essa possa aver deciso di applicare. Inoltre, laddove opportuno, le società possono altresì fornire un'analisi degli aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione dello sviluppo, dei risultati e della posizione della società. Sebbene non sia necessario imporre alle società che redigono una relazione consolidata sulla gestione di pubblicare una dichiarazione distinta sul governo societario, dovrebbe essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo”*.

Ai sensi della direttiva, la relazione sulla gestione degli emittenti dovrà contenere, in una specifica sezione, informazioni riguardanti:

- le modalità di adesione ad un codice di governo societario;
- le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;
- i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;
- la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Queste informazioni, nella riformulazione dell'articolo 123-*bis* del TUIF, vanno ad aggiungersi a quelle sugli assetti proprietari già richieste dall'attuale testo normativo che riguardano:

- la struttura del capitale sociale;
- qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli;
- le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette;
- se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo;
- il meccanismo di esercizio dei diritti di voto, nel caso di partecipazione azionaria dei dipendenti;
- qualsiasi restrizione al diritto di voto;
- gli accordi di qualunque tipo stipulati dalla società o da sue controllate;
- le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto;
- l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale.



Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1.7.2 della direttiva, l'emittente può redigere una relazione sul governo societario distinta dalla relazione sulla gestione, e pubblicarla assieme a quest'ultima, oppure sul proprio sito Internet

La società di revisione esprime un giudizio sulla coerenza con il bilancio di alcune informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

E' prevista infine la possibilità, per le società emittenti valori mobiliari diversi da azioni, di non pubblicare le informazioni sul governo societario, ad eccezione di quelle riguardanti i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, purchè tali società non emettano azioni ammesse alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione, come prevede l'articolo 1.7.3 della direttiva. La norma ha come scopo quello di non gravare le società di obblighi non necessari.

Il comma 2 abroga l'articolo 124-*bis* del TUIF, superato da quanto disposto dal nuovo articolo 123-*bis*.

Il comma 3, nella riformulazione dell'articolo 124-*ter* del TUIF, conferma il potere attribuito alla Consob di stabilire per gli emittenti le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario, apportando modifiche di adeguamento lessicale, per coerenza con il nuovo articolo 123-*bis*.

Il comma 4, effettua alcune rettifiche di carattere formale e lessicale all'articolo 192-*bis* del TUIF, raccordandolo con il nuovo articolo 123-*bis*.

Articolo 6: Disposizioni transitorie

La disposizione finale prevede che il decreto in esame si applichi ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo.



RELAZIONE TECNICA

Art. 1	<p>I <u>commi 1, 2 e 3</u> contengono le modifiche all'articolo 2427 del codice civile, relativo al contenuto della nota integrativa.</p> <p>Al contenuto della nota integrativa previsto dalle direttive comunitarie la Direttiva 2006/46 ha apportato le innovazioni concernenti l'introduzione delle informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p>I <u>commi 4 e 5</u> contengono le modifiche all'articolo 2435-<i>bis</i> del codice civile, relativo al bilancio in forma abbreviata. In particolare sono stati elevati i limiti numerici all'utilizzabilità della forma abbreviata, adeguandoli a quelli previsti dall'art. 11 della IV Direttiva come modificata dalla Direttiva 2006/46/CE.</p> <p>Inoltre, le società autorizzate ad adottare la forma abbreviata possono limitare l'informativa richiesta dall'articolo 2427 sulle operazioni con parti correlate e sui cosiddetti "accordi fuori bilancio".</p> <p>Le disposizioni apportano modifiche al diritto societario e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 2	<p>Il <u>comma 1</u> contiene le modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La disposizione recepisce l'incremento dei plafond quantitativi minimi per il sorgere dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, così come aggiornati dalla Direttiva 2006/46.</p> <p>I <u>commi 2 e 3</u> contengono le modifiche apportate all'articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, che sono coerenti con le modificazioni dell'art. 2427 del codice civile riguardanti il bilancio d'esercizio. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché, per le definizioni, il riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'UE.</p> <p>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio consolidato delle società, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 3	<p>Le disposizioni del <u>comma 1</u> riguardano il contenuto della nota integrativa delle banche e degli altri istituti finanziari di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 87/1992, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 127/1991. Le modifiche riguardano l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni riguardanti le operazioni realizzate con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p>Al <u>comma 2</u> si rimanda alle definizioni previste dai principi contabili internazionali adottati dall'UE.</p> <p>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 4	<p>Il <u>comma 1</u> conferma il potere regolamentare dell'ISVAP in materia di bilancio delle imprese di assicurazione prevedendo, in aggiunta all'attuale testo, specifici</p>

	<p>riferimenti alle operazioni con parti correlate e agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.</p> <p>Le disposizioni modificano la disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione, limitandosi a prevedere obblighi informativi aggiuntivi, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 5	<p>Il <u>comma 1</u> introduce nel testo unico della finanza (TUIF) l'informazione sul governo societario prevista dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/46/CE per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. Le nuove informazioni richieste dalla direttiva si aggiungono a quelle sugli assetti proprietari già richieste dall'attuale articolo 123-bis del TUIF che riguardano: la struttura del capitale sociale, le partecipazioni rilevanti nel capitale, eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo, l'esercizio dei diritti di voto e qualsiasi restrizione a tali diritti. Tutte le informazioni confluiranno nella relazione sulla gestione.</p> <p>Per esigenze di raccordo con il nuovo art. 123-bis, il <u>comma 2</u> abroga l'art. 124-bis del TUIF e i <u>commi 3 e 4</u> apportano modifiche di adeguamento lessicale agli articoli 124-ter e 192-bis del TUIF.</p> <p>Le disposizioni modificano la disciplina degli emittenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 6	<p>La disposizione finale prevede che il decreto in esame si applichi ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Ed

97

Cont'o

9 AGO 2008

